



COMUNE DI LARIANO
CITTA' METROPOLITANA ROMA CAPITALE

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE VI EDILIZIA PRIVATA**

N.5 DEL 17/03/2023 REGISTRO SETTORIALE
N.112 DEL 17/03/2023 REGISTRO GENERALE

OGGETTO: PNRR MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 –
INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3,
INVESTIMENTO 3.1 - “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE”, FINANZIATO DALL’UNIONE
EUROPEA – NEXT GENERATION EU -PER LA REALIZZAZIONE O LA RIGENERAZIONE DI
IMPIANTI SU CUI SUSSISTA UN PARTICOLARE INTERESSE SPORTIVO O AGONISTICO DA
PARTE DI FEDERAZIONI SPORTIVE, DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL PNRR
DETERMINAZIONE A CONTRARRE APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE A BASE GARA PER
L’APPALTO INTEGRATO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PALAZZETTO
POLIFUNZIONALE DELLO SPORT DEDICATO ALLE ATTIVITA’ PARALIMPICHE
CUP D55B22000150005
CIG 9706545E51

IL RESPONSABILE

Premesso che

- *Il Comune di Lariano, visto il manifestato interesse della FIPPS – Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Hockey-football ha risposto all’Avviso Pubblico, in attuazione del Decreto della Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega per lo sport del 24 febbraio 2022, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza Missione 5 Componente 2.3 Investimento 3.1 Inclusione E Coesione, Componente 2 – Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità E Terzo Settore (M5c2), Misura 3, Investimento 3.1 - “Sport E Inclusione Sociale”, Finanziato Dall’unione Europea – Next Generation Eu -CUP J55B22000200006, pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per lo Sport per la realizzazione di un complesso sportivo da destinare agli atleti della FIPPS e da realizzarsi nel territorio di Lariano con un progetto denominato “Realizzazione di un palazzetto polifunzionale dello sport dedicato ad attività paralimpiche”;*
- *che con nota n° 12836/2022 del 25.07.2022 il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato l’elenco dei comuni ammessi a finanziamento tra cui il Comune di Lariano e con successivo decreto della Presidenza dei Ministri del 5.8.2022 ammesso alla registrazione della Corte dei Conti al n. 2340 del 16.9.2022 il Comune di Lariano è stato ammesso al Finanziamento PNRR Cluster 3 per un importo complessivo di € 4.000.000,00*
- *che con nota 16324/2022 l’Amministrazione Comunale di Lariano trasmette alla Presidenza dei Ministri l’Accordo di Concessione del Finanziamento relativo all’avviso PNRR 5 investimento 3.1 cluster 3 disciplinante il rispetto dei principi previsti per gli interventi del fondo PNRR Missione 5- Inclusione e coesione comp. 2-infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2);*
- *che con Delibera di Giunta Comunale n° 70/2022 è stato approvato il progetto di Fattibilità Tecnico economica che individua la soluzione tecnica con miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire e comprende*

tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al c.1 art. 23 e gli schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e ai sensi dell'art.23 c. 5 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., degli art.li 17 -23 del regolamento di attuazione in vigore, emanato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte ancora in vigore), e del DL 77/2021 convertito dalla L 108/2021;

- che con Deliberazione di Giunta n° 38 del 10.03.2023 è stata approvata la rimodulazione del QTE ed è stato dato mandato al RUP Arch. Annalisa Latini, di compilare gli atti di gara per procedere all'affidamento dell'appalto integrato di progettazione e costruzione delle opere mediante procedura aperta, in conformità con l'art. 60 c. 1 del D.l.vo n. 50/2016, individuando come criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice degli appalti e di fissare in 15 gg il termine di presentazione delle offerte, vincolando l'efficacia dell'aggiudicazione al perfezionamento del finanziamento ottenuto e della sottoscrizione del contratto di mutuo e riservandosi di prorogare i termini, qualora venga accolta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'istanza prot. 4/IESS/SG/CC/dr-23, formulata dall' ANCI il 16.1.2023 con cui si richiedeva la proroga dei termini previsti dall'affidamento per garantire la realizzabilità degli importanti progetti impiantistici volti ad incrementare l'inclusione e l'integrazione sociale e che consentirebbe ad un più ampio numero di partecipanti di aderire all'Avviso;
- che con successiva Giunta Comunale n. 42 del 16.03.2023 si è provveduto ad applicare quota dell'Avanzo di Amministrazione per € 400.000,00 nel esercizio 2023;
- che con Determinazione del responsabile del Servizio n.111 del 17.03.2023 è stato validato il progetto di fattibilità tecnico economica;

Considerato che

- ai sensi dell'art. 48 c. 5 del D.L.77/2021 e s.m.i. è possibile procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dell'opera anche sulla base del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23 c. 5 D, vo 50/2016 e sulla scorta delle linee Guida del MIMS per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108);
- ai sensi dell'art. 50 del D.L. 77/2021 si dovranno applicare tutte le semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, in particolar modo dovranno essere perseguite tutte le semplificazioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui agli art.li 4 e 5 dell'Accordo di Concessione di Finanziamento sottoscritto dal Sindaco pro tempore del comune di Lariano e dal dott. Sciscioli, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- ai sensi dell'art. 50 c. 3 del D.L 77/2021 il contratto diventa efficace con la stipula e non trova applicazione l'art. 32 c. 12 del D.l.vo 20/2016;

Appurato che il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione definitiva con l'esecuzione dei lavori determina:

- un obiettivo miglioramento in merito alla razionalizzazione ed ottimizzazione delle scelte progettuali dirette all'utilizzo di materiali e tecniche eco compatibili ed a elevato risparmio energetico secondo le conoscenze e disponibilità della figura professionale e della società esecutiva;
- un obiettivo miglioramento in merito alla razionalizzazione ed ottimizzazione delle scelte progettuali dirette contenimento dei tempi di esecuzione, anche mediante l'utilizzo di soluzioni innovative che, nel rispetto delle caratteristiche prestazionali dell'opera, possano ridurre sia i tempi delle varie fasi di lavoro, ovvero possano sviluppare le stesse in modo da consentirne anche una razionale organizzazione, fino ad una potenziale sovrapposizione delle lavorazioni con conseguente riduzione dei tempi, i quali potranno ulteriormente comprimersi mediante l'impiego di componenti opportunamente definiti nella progettazione esecutiva;
- risponde al principio di buona amministrazione, secondo il quale l'attività amministrativa, ispirandosi a principi razionali di economia e tecnica amministrativa deve svolgersi nel modo più idoneo riguardo all'uso dei mezzi e al raggiungimento dei fini, ai sensi dell'articolo 59, comma 1-ter del D.lgs. 50/2016;
-

Dato atto che la procedura di selezione dell'operatore economico a cui affidare:

- la progettazione definitiva ed esecutiva;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
- esecuzione dei lavori

si basa sul progetto di fattibilità, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 70/2022 e l'importo complessivo dell'appalto integrato è di € 4.000.000,00 di cui €3.120.660,33 (euro tremilionicentoventimilaseicentosessanta/33) oltre oneri di legge, posto a base gara e validata con determinazione del Responsabile del Settore n. del 17.03.2023;

Ritenuto che:

- il ricorso all'affidamento mediante procedura aperta risponde al principio di buona amministrazione, secondo il quale l'attività amministrativa, ispirandosi a principi razionali di economia e tecnica amministrativa deve svolgersi nel modo più idoneo riguardo all'uso dei mezzi e al raggiungimento dei fini;
- l'aggiudicazione in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto e ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 sia preferibile utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito della procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in ragione del fatto che l'opera oggetto di appalto necessita miglioramenti degli elementi innovativi e tecnologici e di scelta attenta dei materiali da adoperare, dell'importanza strategica dell'opera da realizzare, della natura dell'oggetto dell'appalto stesso che si svolge secondo procedure non standardizzate il che rende opportuno valutare, oltre al prezzo, altri elementi qualitativi;

Appurato opportuno:

- avviare le procedure per l'affidamento congiunto della progettazione definitiva, comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e l'esecuzione dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UN PALAZZETTO POLIFUNZIONALE DELLO SPORT DEDICATO AD ATTIVITA' PARALINPICHE";
- approvare la documentazione accessoria a base gara, in particolare il bando di gara, il disciplinare ed i relativi allegati;

Riscontrato che il codice CUP dell'intervento è D55B22000150005 ed il codice CIG è 9568316825

Rammentati:

- gli interventi di semplificazione e flessibilità riguardanti la contabilità degli enti territoriali diretti a favorire l'attuazione del PNRR e del PNC, contenuti nella FAQ n° 48 del portale ARCONET;
- l'art. 192 del D.lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede al comma 2 che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 13/02/2015 che ha approvato l'accordo consortile tra il Comune di Velletri e il Comune di Lariano per la costituzione della Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'art. 33 comma 3-bis del D.lgs. 163/06;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 31/03/2022 si conferma adesione alla Centrale Unica Di Committenza tra i comuni di Velletri, Lariano, Velletri Servizi S.P.A., Volsca Ambiente E Servizi Spa E Fondazione di partecipazione arte e cultura città di Velletri;

Dato atto che

la gara, ai sensi dell'art.37 del D.lgs. 50/2016, rientra nella competenza della **Centrale Unica Di Committenza** tra i comuni di Velletri, Lariano, Velletri Servizi S.P.A., Volsca Ambiente E Servizi Spa E Fondazione di partecipazione arte e cultura città di Velletri;

Accertata l'assenza di cause di incompatibilità e di astensione ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

Visto che con Decreto Sindacale n° 3/2022 e con il successivo decreto 13/2022, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali è stata attribuita la Posizione Organizzativa del Settore VI del Comune di Lariano alla sottoscritta, quale responsabile del Settore VI;

Vista la Determinazione del Responsabile di Settore n° 924/2022 Reg. Gen. Con cui è stata **accertata** la somma complessiva di € 4.000.000,00 così suddivisa :

- € 400.000,00 al capitolo di entrata 40200.01.2107 P.Fin. P.Fin. E.4.02.01.01.001 - per l'anno 2022;
- € 1.066.666,67 al capitolo di entrata 40200.01.2107 P.Fin. P.Fin. E.4.02.01.01.001 - per l'anno 2023;
- € 1.066.666,67 al capitolo di entrata 40200.01.2107 P.Fin. P.Fin. E.4.02.01.01.001 - per l'anno 2024;

le cui restanti somme sono da imputare sui successivi redigendi bilanci previsionali, al capitolo di entrata 40200.01.2107, Contributi finanziati dalla Presidenza dei Ministri -Dipartimento per lo Sport, con sede in Roma via della Ferratella in Laterano, 51 C.F. 80188230587 nell'ambito del PNRR – Missione 5-Inclusione e Coesione, Componente 2 -Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore – Cluster 3, corrispondenti al capitolo uscita 06012.02.5027(CUP: D55B22000150005);

Vista la successiva Deliberazione di Giunta comunale n 42 del 16.03.2023 con cui si è provveduto ad applicare quota dell'avanzo di Amministrazione di € 400.000,00 nell'esercizio 2023;

Preso Atto che con Decreto del 13 dicembre 2022, Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 295 del 19 dicembre 2022 il Ministro dell'Interno ha disposto il differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione di bilancio di previsione 2023/2025 degli Enti locali;

Preso Atto che la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, prevede, all'art. 1, comma 775, che, “in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”. La proroga del termine al 30 aprile 2023 va a modificare quanto già determinato con Dm. 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, con il quale il termine di approvazione era stato fissato al 31 marzo 2022;

Dato atto che questo Ente non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 e, pertanto, è necessario avvalersi del combinato disposto di cui ai suddetti commi 3 e 5 del citato art. 163 del Tuel (così come sostituito dal D.Lgs. n. 118 del 2011 introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014) relativo all'esercizio provvisorio e alla gestione provvisoria;

VISTO l'articolo 163 del d.lgs. n. 267/2000, il quale così dispone:

Articolo 163 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria

riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. (...)

2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;*
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.*

7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.

RICHIAMATO integralmente il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, dedicato all'esercizio provvisorio e alla gestione provvisoria, in base al quale nel corso dell'esercizio provvisorio:

- gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio definitivamente approvato per l'esercizio a cui si riferisce la gestione;
- possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente i lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza;

- possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato;
- sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;
- sono gestite le previsioni del secondo esercizio del PEG dell'anno precedente e non operano le previsioni di cassa;

Vista la Deliberazione n. 5 del 19/01/2023, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha approvato, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio dell'esercizio 2023, assegnato ai Responsabili di servizio, al fine di garantire la continuità della gestione, le risorse indicate nel PEG.

Visto l'art. 107 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale sono attribuiti ai Dirigenti tutti gli atti d'impegno;

Visto

- il D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità» e successive modificazioni;
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;
- lo Statuto Comunale

DETERMINA

Per le premesse da intendersi integralmente riportate e parte integrante e sostanziale del presente atto;

–**di individuare** il sistema di affidamento dei lavori mediante **procedura aperta** ai sensi degli articoli 59, c. 1, e 60 del D.lgs. 50/2016 con affidamento congiunto della progettazione definitiva/esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori dell'intervento “Realizzazione di un palazzetto polifunzionale dello sport dedicato ad attività paralimpiche” per un importo complessivo di € 4.000.000,00, come meglio specificato nel Quadro Tecnico Economico in premessa riportato e sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica ai sensi dell'art. 48 c. 5 D.L. 77/2021 di cui all'art. 23 c.5 del D.lvo 50/2016;

–**di approvare la documentazione accessoria a base gara**, in particolare il bando di gara, il disciplinare ed i relativi allegati parte integrante della presente determinazione;

–**di stabilire l'aggiudicazione avvenga con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016, individuata come miglior rapporto qualità/prezzo;

–**di stabilire** che il contratto venga stipulato a misura in forma pubblica amministrativa;

–**di dare atto** che per la procedura di gara di cui alla presente determinazione il contributo in favore dell'ANAC e della Centrale Unica Di Committenza tra i comuni di Velletri, Lariano, Velletri Servizi S.P.A., Volsca Ambiente E Servizi Spa E Fondazione di partecipazione arte e cultura citta' di Velletri in conformità alla convenzione sottoscritta, saranno liquidate con successivo provvedimento;

–**di confermare** che l'intervento è interamente finanziato da fondo dello Stato- Contributi finanziati dalla Presidenza dei Ministri -Dipartimento per lo Sport, con sede in Roma via della Ferratella in Laterano, 51 C.F. 80188230587 nell'ambito del PNRR – Missione 5-Inclusione e Coesione, Componente 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore – Cluster 3;

di Prenotare sul capitolo di uscita 06012.02.5027 denominato “PNRR- Missione 5- Componente 2- Investimento 3.1"Sport e inclusione sociale"- Misura 3-Realiz.Palazzetto polifunzionale sport dedicato ad attività paralimpiche-CUP D55B22000150005 (E.40200.01.2107)” le seguenti somme

- € 1.433.282,00 di cui al capitolo di entrata 40200.01.2107 P.Fin. P.Fin. E.4.02.01.01.001 - per l'anno 2023,
- € 1.066.666,67 al capitolo di entrata 40200.01.2107 P.Fin. P.Fin. E.4.02.01.01.001 - per l'anno 2024

Contributi finanziati dalla Presidenza dei Ministri -Dipartimento per lo Sport, con sede in Roma via della Ferratella in Laterano, 51 C.F. 80188230587 nell'ambito del PNRR – Missione 5-Inclusione e Coesione, Componente 2 -Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore – Cluster 3, corrispondenti al capitolo d'entrata 40200.01.2107 ;

–**di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. . n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

–di pubblicare il presente provvedimento dopo l'apposizione del visto contabile nella sezione amministrazione trasparente del sito internet del Comune di Lariano ai sensi del d.Lgs. n. 33/2013

Li, 17/03/2023

L'ISTRUTTORE

Arch. Annalisa Latini

Li, 17/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Atto firmato digitalmente

LATINI Annalisa / ArubaPEC S.p.A.